ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
TRASPARENZA

PIANO TRIENNALE
DI
PREVENZIONE CORRUZIONE
E TRASPARENZA
2024 - 2026

Approvato dalla riunione del Collegio dei Liquidatori del 13/02/2024 - Verbale n. 388

SEZIONE I

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premessa.

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*) è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, al fine di dare attuazione, tra l'altro, alla legge 3 agosto 2009 n. 116, con la quale è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, la quale prevede che ciascuno Stato elabori e applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate.
In particolare, con la legge sopracitata, contenente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", è stata introdotta nel nostro ordinamento la nuova nozione di "*rischio*", intesa come possibilità che in precisi ambiti organizzativo/gestionali possano verificarsi comportamenti corruttivi, ed è stato stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre un piano di prevenzione della corruzione nel quale deve essere fornita una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed in cui devono essere indicati gli interventi organizzativi volti a prevenirlo.
La delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 831 del 03.08.2016 riconduce tra i soggetti tenuti all'adozione di misure di prevenzione della corruzione anche le società in controllo pubblico, le quali sono chiamate ad adottare misure integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le società in partecipazione pubblica, per le quali, in linea con l'impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti dovrebbero promuovere l'adozione del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, ferma restando la possibilità di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.
Successivamente, la Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici",* in tema di trasparenza ha specificato ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione, sia per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione sia per il nuovo diritto di accesso generalizzato.
Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza le citate Linee Guida del novembre 2017 confermano l'orientamento per cui gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative del c.d. "*Modello 231*" - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.), previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.
Tuttavia, i due interventi normativi sono distinti quanto alla tipologia dei reati da prevenire, in quanto mentre il D. Lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o vantaggio della società, o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.
Peraltro, sempre le Linee Guida del novembre 2017 hanno ulteriormente specificato che rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile è esercitato da una pluralità di amministrazioni.

Tra gli strumenti introdotti dalla legge 190/2012 vi sono il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), come da ultimo aggiornamento del 2022 (*giusta* delibera Consiglio ANAC del 16.11.2022) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - triennio 2023-2025– si colloca in una linea di continuità con i precedenti e di progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA.
Di recente il Consiglio dell'ANAC ha infatti approvato, il 16 novembre 2022, il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA) - in attesa del parere dell'apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali -, che avrà validità per il prossimo triennio. Il recente Piano è' finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.
Preliminarmente si evidenzia che l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione non rientra tra i soggetti tenuti all'adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) ai sensi del D.L. n. 80/2021 (*come confermato anche dal punto 2 della parte generale del nuovo PNA 2022*) e, pertanto, è stata tendenzialmente riconfermata l'impostazione dei precedenti Piani.
L'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione ha già adottato negli anni precedenti un Piano di Prevenzione della Corruzione (l'ultimo nel 2023 per il triennio 2023-2025, con deliberazione del Collegio dei Liquidatori) di cui il presente Piano costituisce aggiornamento, come previsto dalla vigente normativa, ed ha adottato, con effetto dal 23.03.2016, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D. Lgs. n. 231/2001, il quale è stato di recente soggetto ad aggiornamento.
Il suddetto Modello contiene anche una apposita sezione che riporta i principi e le linee guida essenziali per la prevenzione della corruzione in applicazione della L. 190/2012.
Conseguentemente il presente Piano va ad integrare il suddetto Modello, recependo in particolare il Codice Etico, disponibile per la consultazione sul sito www.atoragusambiente.it .
Il P.T.P.C.T. rappresenta uno strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
L'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione si pone, con il presente Piano, l'obiettivo di individuare, analizzare e rimuovere nella maggior misura possibile i fattori di rischio in ordine a comportamenti illegali, con specifico riferimento alle situazioni di carenza di trasparenza, che rendono difficile l'individuazione di responsabilità dei singoli procedimenti, alla sensazione di impunità sostanziale, alla scarsa capacità degli operatori di individuare le situazioni di illegalità e dissentire, all'opacità delle procedure.
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è finalizzato pertanto a prevenire e contrastare gli episodi di corruzione nell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione.
In particolare, il P.T.P.C.T. contiene l'individuazione dei processi aziendali più esposti a rischio di corruzione, come individuati dalla legge 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. - *acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*), con riferimento ai quali effettua l'analisi e la valutazione dei rischi di corruzione, indicandone gli interventi organizzativi diretti alla prevenzione degli stessi.

Quanto ai contenuti specifici del P.T.P.C.T., essi sono indicati dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 190/2012 e, più nel dettaglio, dal Piano Nazionale Anticorruzione.
In sostanza, il P.T.P.C.T. risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a più elevato rischio di corruzione;
- individuare, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; in particolare sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla L. 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., ed eventuali ulteriori misure facoltative;
- stabilire obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, redatto ai sensi della L. 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal P.N.A., si prefigge, inoltre, i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacita di scoprire casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La corruzione, portando danni alla credibilità, disincentiva gli investimenti anche stranieri frenando, di conseguenza, lo sviluppo economico.
Il presente Piano si pone l'obiettivo di dare concreta attuazione ed operatività alla L. 190/2012, considerando una priorità, non solo etica, ma anche economica - in quanto la corruzione è furto di bene comune, furto di diritti, di opportunità e di lavoro - la lotta ad ogni forma di corruzione.
L'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, con la collaborazione del precedente Commissario nominato presso la "*SRR Ragusa Provincia*" (che ha adottato una apposita disposizione in tal senso - prot. n. 0000431/GC142 del 31/01/2020) ex Ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 5/2019, con delibera del Collegio dei Liquidatori – verbale n. 322 del 3.02.2020, ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato nel dott. Luca Bonuomo, funzionario amministrativo e R.P.C.T. della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. conferendo quindi l'incarico per l'aggiornamento del P.T.P.C.T.
L'arco temporale di riferimento del presente P.T.P.C.T. è il periodo 2024 – 2026; l'aggiornamento avverrà entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.
Nondimeno, il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale, anche a seguito:

- di obblighi sopravvenuti;

- delle indicazioni eventualmente fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata dall'art. 34 bis del DL. 179/2012 nella Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
- delle Intese in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le quali si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini degli enti locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 190/2012;
- delle eventuali indicazioni fornite dai Responsabili di Settore e di servizi individuati, ai fini dell'attuazione del presente Piano;
- delle indicazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo le risultanze dell'attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale sulla validità del piano, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione (di seguito anche organo amministrativo) e pubblicare *on line* sul sito internet dell'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012.

ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione si impegna a dare la massima pubblicità al presente atto di programmazione, pubblicandolo sul sito istituzionale e portandolo a conoscenza di ogni collaboratore alle dipendenze della Società.
La delibera ANAC n. 831 del 3.08.2016 ha precisato che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento all'ANAC, come prevedeva l'art. 1, comma 8, L. 190/2012; quest'ultimo adempimento si intende assolto con la pubblicazione del P.T.P.C.T. sul sito istituzionale, sezione "*Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione*".
Inoltre, in virtù della previsione secondo cui i P.T.P.C.T. devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012), l'ANAC, in collaborazione con l'Università Tor Vergata di Roma e l'Università della Campania "*Luigi Vanvitelli*", ha sviluppato – con carattere sperimentale - una *piattaforma online* sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019 per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei P.T.P.C.T. e sulla loro attuazione.
Il presente Piano verrà pertanto caricato sulla piattaforma sopra citata.

1. Quadro normativo di riferimento.

La redazione del Piano tiene conto, in primo luogo, della normativa che disciplina i temi della prevenzione e del contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione nonché, sotto il profilo interpretativo, delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione.
Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del P.T.P.C.T., costituiti da:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione;

- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 11 settembre 2013 ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- Determina ANAC n. 8/2015 del 17 giugno 2015, pubblicata nella G.U.R.I. Serie Generale n.152 del 3.07.2015;
- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*", consultabile presso il sito ANAC;
- Delibera ANAC n. 831 del 3.08.2016 "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*";
- D. Lgs. n. 97/2016 recante la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017.
- Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";
- Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Consiglio ANAC del 16 novembre 2022 di approvazione del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

2. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione.

All'interno della Società sono previsti diversi soggetti titolari della competenza in materia di anticorruzione, alcuni dei quali hanno una responsabilità generale sulla previsione delle relative misure e sulla loro attuazione, mentre altri intervengono solo in determinate fasi o sono tenuti a svolgere soltanto specifici compiti.
Come riportato nelle Linee Guida ANAC del 8 novembre 2017 e nel PNA 2019, le misure volte alla prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della Prevenzione

della Corruzione e sono adottate dall'organo di indirizzo della Società, individuato nel Collegio dei Liquidatori.
Le indicazioni qui di seguito riportate tengono conto dei criteri e dei principi individuati al riguardo nell'ambito del P.N.A.:

- **Il Collegio dei Liquidatori:** è l'organo di indirizzo politico che approva il presente Piano e adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione, a cominciare dagli aggiornamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno. Inoltre individua e nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e, sulla base di una proposta presentata da quest'ultimo, approva il relativo Piano. All'organo di indirizzo spetta anche la decisione in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività. All'organo amministrativo compete altresì l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.) ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, fortemente raccomandata dall'ANAC.
  L'organo di indirizzo è chiamato anche a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PNA 2019).
  Inoltre l'organo di indirizzo riceve la relazione annuale del R.P.C.T. che dà conto dell'attività svolta ed è destinatario delle segnalazioni del R.P.C.T. su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.
- **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.):**
  Il R.P.C.T. della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 è individuato nel dott. Luca Bonuomo con Delibera – verbale n. 322 del 3.02.2020 - del Collegio dei Liquidatori dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, previa disposizione prot. n. 0000431/GC142 del 31/01/2020 del Commissario nominato presso la "*SRR Ragusa Provincia*" ex Ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 5/2019.
  Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal Piano, in particolare:
  - Elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
  - Verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
  - Verifica, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti dal presente Piano, qualora la misura sia adottata;
  - Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione secondo i criteri definiti nel presente Piano;
  - Vigila, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
  - Elabora, entro il 15 dicembre, la relazione annuale sull'attività di anticorruzione svolta;
  - Sovrintende alla diffusione della conoscenza del codice di comportamento;

- In qualità di Responsabile della Trasparenza svolge le funzioni indicate dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è dotato di un indirizzo e-mail dedicato, attraverso il quale potranno essere trasmesse informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di violazioni del P.T.P.C.T e/o del Codice di Comportamento: **prevenzionecorruzione.atorg1@gmail.com** .

Nel nuovo PNA 2022, nell'allegato n. 3, sono descritti compiti e responsabilità del R.P.C.T. e della struttura di supporto.

- **Tutti i dipendenti della Società:**
  - Partecipano al processo di gestione del rischio;
  - Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
  - Segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale in conflitto di interessi;

  Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio è decisivo per la qualità del P.T.P.C.T. e delle relative misure e va assicurato: a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; b) in termini di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; c) in sede di attuazione delle misure.
- **I collaboratori a qualsiasi titolo della Società:** osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e segnalano le eventuali situazioni di illecito;
- **Il RASA:** è il soggetto nominato al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica della stazioni appaltanti (AUSA). L'indicazione di tale soggetto è intesa come misura organizzativa e di trasparenza, in funzione di prevenzione della corruzione, come previsto dalla deliberazione ANAC n. 831 del 3.08.2016. Per tale aspetto, l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione deve provvedere alla nomina del R.A.S.A.

3. Procedura di formazione, adozione, monitoraggio ed aggiornamento del P.T.P.C.T.

L'*iter* che ha portato alla predisposizione del P.T.P.C.T. dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione si è sviluppato come descritto di seguito.

La Società, nel suo organo di vertice *pro tempore*, il Collegio del Liquidatori, ha provveduto in data 3.02.2020, con verbale n. 322, alla nomina del R.P.C.T. in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012.

Il R.P.C.T. è stato individuato, con la collaborazione del Commissario nominato presso la "*SRR Ragusa Provincia*" (che ha adottato una apposita disposizione in tal senso - prot. n. 0000431/GC142 del 31/01/2020), nella figura del dott. Luca Bonuomo, Funzionario Amministrativo e R.P.C.T. della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A..

Al fine di procedere alla definizione del P.T.P.C.T., è stato sviluppato un progetto articolato in quattro fasi.

Le quattro fasi che hanno caratterizzato il procedimento sono costituite da:

1. analisi del contesto;
2. analisi dei rischi di corruzione;
3. progettazione del sistema di trattamento del rischio;

4. stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto, con la cooperazione del Collegio dei Liquidatori, dei Referenti della Società e della Struttura Commissariale, a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività della Società per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione sono state considerate in prima istanza quelle generali previste dal PNA 2015 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono le aree specifiche che sono state individuate dall'ATO Ragusa Ambiente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali – anche in considerazione dello stato di liquidazione della stessa - ed alle attività poste in essere dalla gestione commissariale, limitatamente a quelle previste dall'Ordinanza del Commissario Straordinario del L.C.C. di Ragusa n. 4/2022, con particolare riferimento anche alle ulteriori aree di rischio specifiche elaborate con riferimento alla "Gestione dei rifiuti" nel PNA 2018 – Parte Speciale III.

L'analisi dei rischi (seconda fase nel processo di stesura del Piano) in particolare si è articolata a sua volta in due fasi costituite rispettivamente da:

1) l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi e le attività della Società;
2) la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata in seguito.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il P.N.A. ed i relativi allegati.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree della Società maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già eventualmente poste in essere.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nel compiere queste valutazioni è stata utilizzata una nuova metodologia, che supera quella descritta nell'allegato 5 del PNA 2013-2016, come richiesto nel PNA 2019, valorizzando maggiormente, nella definizione del livello di esposizione al rischio: un approccio qualitativo in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal citato Allegato n. 5.

Tale metodo utilizza tecniche qualitative basate su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio.

In ogni caso, ai fini della valutazione del rischio, in linea con le istruzioni tecniche fornite dal Quaderno ANCI del 20.11.2019 di approfondimento del PNA 2019, si è proceduto ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto dell'evento rischioso.

Con riferimento all'**indicatore di probabilità** sono state individuate nove variabili, ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso (v. par. 4.3).

Con riferimento all'**indicatore di impatto** sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso (v. par. 4.3).
La combinazione tra la probabilità e l'impatto ha permesso di definire il livello di esposizione al rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna.
Infatti, dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità ed aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico di ciascun indicatore (considerando il valore che si presenta con maggior frequenza; nel caso di due valori con stessa frequenza preferendo il più alto fra i due), si è proceduto all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

La terza fase del procedimento di formazione del Piano è costituita dalla progettazione del sistema di trattamento dei rischi così come individuati nella fase precedente.
Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.
Nel sistema di trattamento del rischio sono fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto.
Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1) misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2) misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Infine si è giunti alla stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da presentare all'Organo di indirizzo della Società per l'approvazione, che costituisce la quarta fase del progetto di adozione del P.T.P.C.T.
Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività dell'ATO

Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano.
Il P.T.P.C.T, che entra in vigore successivamente all'approvazione ed adozione definitiva da parte dell'organo amministrativo (Collegio dei Liquidatori), ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.
Il Piano, una volta approvato, è pubblicato secondo le istruzioni fornite dall'ANAC con la già citata delibera n. 831 del 3.08.2016.
L'aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del P.N.A. e delle previsioni penali;
- i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
- l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
- le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il R.P.C.T. provvederà, inoltre, a proporre al Collegio dei Liquidatori, la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.
Il R.P.C.T. potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.
L'attuazione del P.T.P.C.T. risponde all'obiettivo dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.
A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. nei confronti di molteplici interlocutori.
Il rispetto delle disposizioni contenute nel P.T.P.C.T. da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 2, intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.
Inoltre, il P.T.P.C.T. è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione ed i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando

eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;

- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

Con l'approvazione ed adozione del P.T.P.C.T. avrà inizio anche l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte del R.P.C.T.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2) l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3) l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4) la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al R.P.C.T. da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Il R.P.C.T. riferisce alla Società sull'esito dei monitoraggi e sulle eventuali iniziative adottate.

La relazione annuale che il R.P.C.T. deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata al Collegio dei Liquidatori e pubblicata sul sito istituzionale della Società nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*".

4. Gestione del rischio.

Per quanto riguarda il processo di gestione del rischio, il P.N.A., nell'allegato 1, fornisce delle indicazioni metodologiche secondo le quali sono previste tre fasi principali:

1. mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
2. valutazione del rischio per ciascun processo;
3. trattamento del rischio.

Il processo di gestione del rischio si è sviluppato pertanto attraverso le seguenti fasi:

4.1. Analisi del contesto.

L'individuazione delle aree di rischio ha tenuto conto del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla Società, come raccomandato dall'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione e dal nuovo PNA 2019.

a) Il contesto esterno.

Per acquisire le informazioni utili a comprendere le dinamiche del rischio corruttivo all'interno di un'amministrazione non si può prescindere innanzitutto da una disamina della realtà territoriale in cui essa si colloca.
E' dunque importante acquisire costantemente un buon livello di informazione sul contesto socio-territoriale, avvalendosi degli elementi messi a disposizione dagli organismi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
L'obiettivo dell'analisi è quello di valutare l'incidenza del fenomeno, favorire l'analisi e valutazione del rischio e il monitoraggio dell'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.
L'analisi del fenomeno corruttivo non può non tener conto dell'esame del contesto nazionale, dove l'indice C.P.I. (*Corruption Perception Index di Transparency International*), aggiornato al 2021, colloca l'Italia al 42° posto nel Mondo su 180 Paesi, a quota 56/100, in miglioramento rispetto agli anni precedenti:

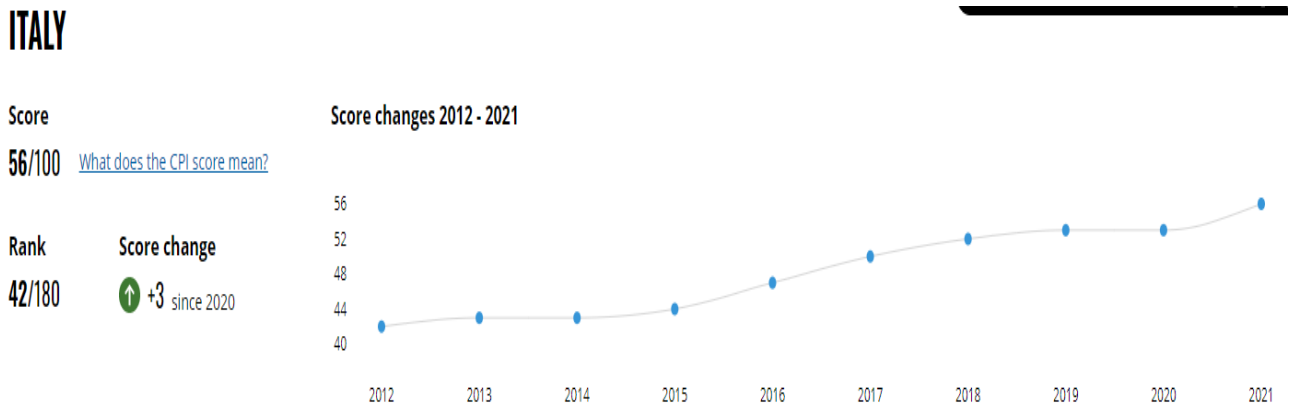

La percezione di un livello alto di corruzione all'interno delle istituzioni è sicuramente determinato dal contesto territoriale di riferimento e dal livello di criminalità presente sul territorio.
Il territorio nazionale è comunque ancora caratterizzato dal deterioramento della qualità della vita che si associa alla persistenza di una illegalità diffusa e socialmente tollerata, in cui si perpetuano forme di sottosviluppo economico basate su lavoro nero, evasione fiscale e corruzione.
Il senso di insicurezza della popolazione è un fenomeno di rilievo perché riguarda grandi fasce della popolazione e incide anche sulle politiche di contrasto alla corruzione.
Esso, ad esempio, deprime la propensione a denunciare i reati e, conseguentemente, può indebolire il sistema di prevenzione e contrasto delle diverse forme di illegalità, tra cui la corruzione.
A livello Nazionale è stato preso in considerazione innanzitutto il Rapporto ANAC sulla Corruzione in Italia negli anni 2016-2019 del 17 ottobre 2019[1]:
"*...dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme); a seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14). Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico (tab. 2). Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).*

1 Sul sito ANAC: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019

REGIONE	EPISODI	%
SICILIA	28	18,4%
LAZIO	22	14,5%
CAMPANIA	20	13,2%
PUGLIA	16	10,5%
CALABRIA	14	9,2%
LOMBARDIA	11	7,2%
ABRUZZO	6	3,9%
LIGURIA	6	3,9%
TOSCANA	6	3,9%
SARDEGNA	4	2,6%
VENETO	4	2,6%
BASILICATA	3	2%
EMILIA ROMAGNA	2	1,3%
MARCHE	2	1,3%
PIEMONTE	2	1,3%
TRENTINO ALTO ADIGE	2	1,3%
VALLE D'AOSTA	2	1,3%
UMBRIA	1	0,7%
STATO ESTERO	1	0,7%
TOTALE	152	100%

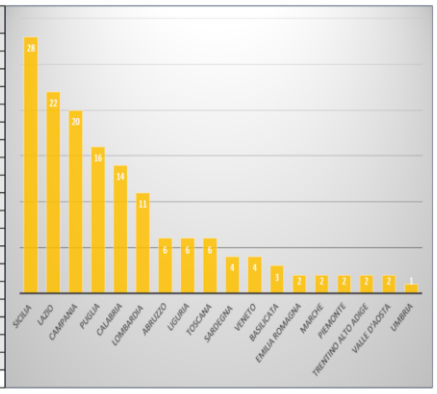

Il settore più a rischio (tab. 3) si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia), equivalente al 13%.

Tab. 2 - AMBITO DELLA CORRUZIONE

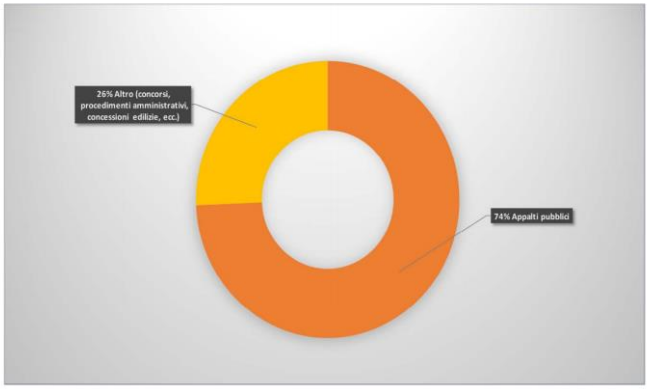

Quanto alle modalità "operative", è degna di nota la circostanza che - su 113 vicende corruttive inerenti l'assegnazione di appalti - solo 20 riguardavano affidamenti diretti (18%), nei quali l'esecutore viene scelto discrezionalmente dall'amministrazione. In tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l'esistenza di una certa raffinatezza criminale nell'adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l'assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti. Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore dell'appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d'asta, molto al di sotto della media); per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento dei livelli bassi dell'amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a livello di svolgimento dell'attività appaltata.

Tab. 3 - SETTORI PIÙ COLPITI

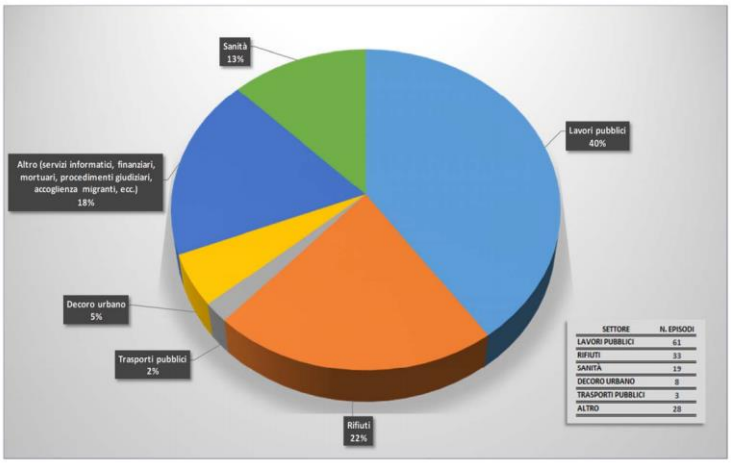

A seguire, alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, che potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno:

- *illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse*
- *inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti)*
- *assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche)*
- *assunzioni clientelari*
- *illegittime concessioni di erogazioni e contributi*
- *concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura*
- *illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale*
- *illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo*

Tab. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INDAGATI

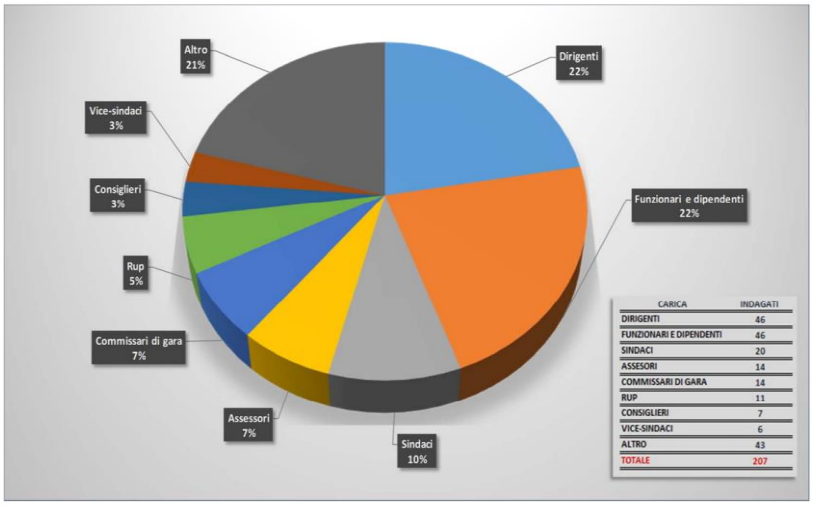

CARICA	INDAGATI
DIRIGENTI	46
FUNZIONARI E DIPENDENTI	46
SINDACI	20
ASSESORI	14
COMMISSARI DI GARA	14
RUP	11
CONSIGLIERI	7
VICE-SINDACI	6
ALTRO	43
TOTALE	207

Tab. 5 - AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

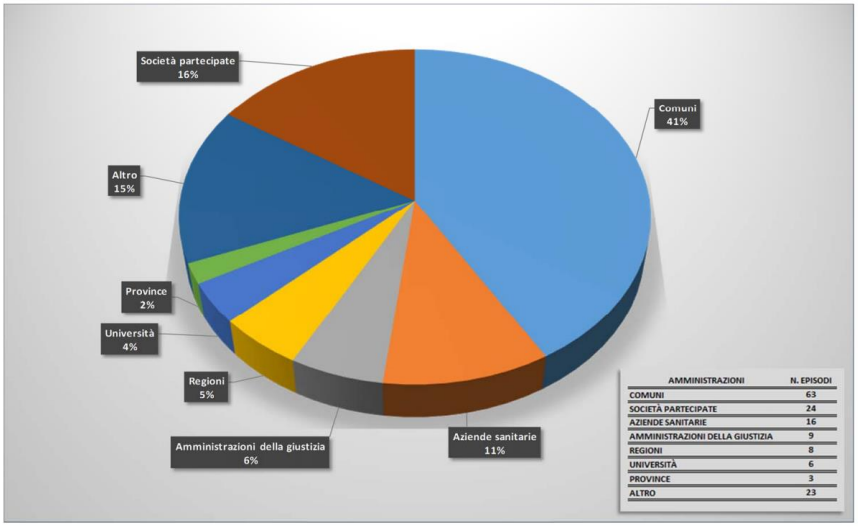

AMMINISTRAZIONI	N. EPISODI
COMUNI	63
SOCIETÀ PARTECIPATE	24
AZIENDE SANITARIE	16
AMMINISTRAZIONI DELLA GIUSTIZIA	9
REGIONI	8
UNIVERSITÀ	6
PROVINCE	3
ALTRO	23

In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al Sud l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

Tab. 6 - CONTROPARTITA DELLA CORRUZIONE

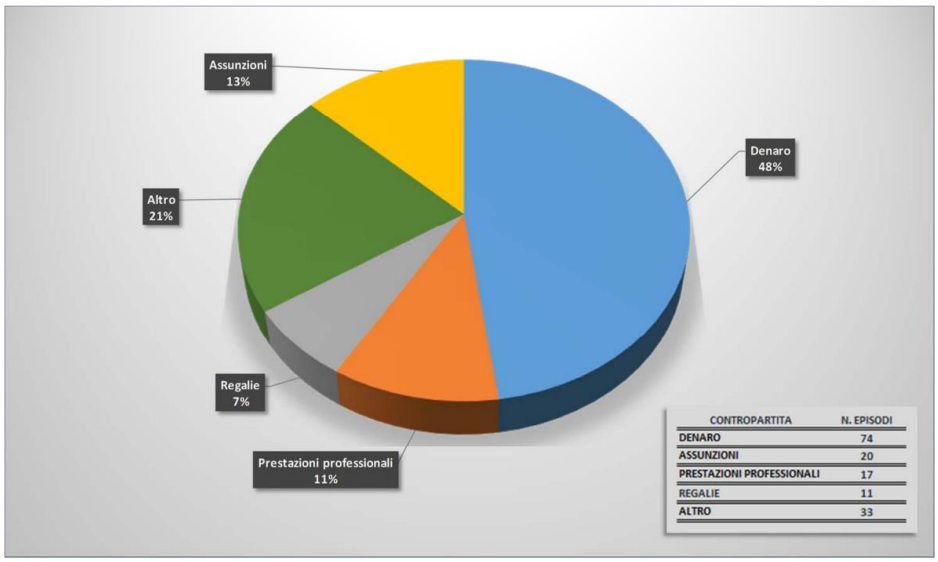

In considerazione del fatto che dal 1 ottobre 2013, l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione non può più compiere atti di gestione nell'ambito del ciclo dei rifiuti, e che tali attività non sono più nemmeno eseguite, a decorrere dal 20.01.2021, dalla gestione commissariale per la garanzia della continuità dei servizi, nell'ambito del contesto esterno non sono stati riportati alcuni dati sulla *gestione del ciclo dei rifiuti*, esposti nel precedente PTPCT 2020-2022, anche se si è ritenuto di riportare alcuni documenti che in qualche modo interessano il contesto di attività in passato gestite dalla Società e che rientrano nell'ambito dello statuto societario, al fine di definire comunque il contesto esterno.

In ambito regionale, si richiama la Relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, Gianluca Albo, del 8 marzo 2019, presentata e pubblicata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019[2].
Da tale documento rileva che: *"...tra le criticità dell'Isola, affidandosi ad una elencazione di massima, rimangono ancora in primo piano: - la gestione dei rifiuti, anche sul punto si attende il responso del Giudice di primo grado su una articolata contestazione di danno erariale per inadempimento degli obblighi-soglia della raccolta differenziata [...]; l'azione non è isolata ma è oggetto di più istruttorie pendenti su vari comuni siciliani; - la carenza di una regolamentazione moderna e di controlli effettivi sugli enti regionali e a vigilanza o contribuzione regionale, spesso coinvolti: in disinvolte elargizioni a beneficio del personale (ad esempio, IACP, Enti parco), ammanchi di cassa nella riscossione tickets delle aziende sanitarie, soccombenze innanzi alla AGO per mansioni superiori o per l'ottenimento di superiori livelli retributivi; - la perenne liquidazione di enti e società regionali (ad es. l'ESA); - la contrazione dei servizi essenziali soprattutto nei numerosi comuni di fatto o anche giuridicamente in stato di dissesto; - la mala gestio colposa o dolosa dei finanziamenti pubblici, purtroppo percepiti come elargizioni ad arbitrario fondo perduto e non come contributo per un progetto di rilevanza funzionale anche se affidato a soggetto privato; Nella materia ambientale anche nel 2018 si sono registrate, come danno indiretto, numerose soccombenze dell'ARTA, responsabile ai sensi dell'articolo 2051 c.c., in giudizi risarcitori intentati dai proprietari di fondi danneggiati dalla mancanza o inidoneità di opere idrauliche [...] Passando ai Comuni, si continuano a registrare gravi situazioni di bilancio e inadempimenti alle soglie legali di finanza pubblica che si ripercuotono inevitabilmente sulla qualità della*

2 Relazione inaugurazione anno giudiziario 2019 del Procuratore Regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana dott. Gianluca Albo, https://www.corteconti.it/Download?id=09a19ec3-e772-47b4-af90-6214b34cda48

vita dei cittadini, [...] Nonostante le numerose condanne contabili ne abbiano sempre ribadito la illiceità, ancora diffuso risulta il ricorso ad incarichi esterni al di fuori dei casi consentiti dalla legge e anche nel 2018 sono state aperte istruttorie e depositati atti di citazione per fattispecie di abuso del ricorso ad incarichi fiduciari o a professionalità esterne da parte di sindaci e amministrazioni comunali. Va, quest'anno rilevata la propensione agli impegni di ingentissime risorse in processi di stabilizzazione del personale, con improvvida estensione, soprattutto nei comuni minori, della platea dei beneficiari ben oltre gli argini legali: [...] Nella scorsa relazione si era evidenziata la carenza di un sistema organico di norme di anticorruzione sostanziale per seriamente far fronte al grave fenomeno dello spreco di risorse pubbliche, che diventa ancor più grave se solo un attimo si pensi che le risorse pubbliche sono il prezioso "bottino" che tramite la fiscalità i cittadini affidano al Governo per lo sviluppo dell'Italia. Anche il nuovo indirizzo politico non sembra preoccuparsi di intervenire non solo a livello di "sistema anticorruzione", ma neanche con semplici, ma urgenti, norme che prevedano conseguenze interdittive politico-gestionali quanto meno per i casi più gravi giudizialmente accertati di responsabilità per danno all' Erario. [...] In un'ottica di anticorruzione non convince, inoltre, pur potendosene comprendere la ratio, la temporanea deroga alle soglie di affidamento diretto degli appalti. Si auspica, infine, che quanto considerato oggi possa nella relazione del prossimo anno rivelarsi superato da chiari interventi legislativi di anticorruzione sostanziale, espressione di reale volontà politica di contrastare lo spreco di risorse pubbliche in Italia […].

Considerato l'oggetto sociale della Società rimane comunque da attenzionare la delicata trattazione del ciclo dei rifiuti, che evidenzia più di tutte, una notevole commistione politico-gestionale in ragione degli interessi economici coinvolti.

Per la comprensione complessiva del contesto esterno quindi, nonostante l'attività gestionale non sia più tra le attività dell'ATO in liquidazione e della relativa gestione commissariale, si ritiene importante comunque richiamare la "*Relazione territoriale sulla Regione Siciliana della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate*", allegata al Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari della XVII legislatura del 19.07.2016, con particolare riferimento a quanto rassegnato relativamente alle attività svolte dalla Commissione in provincia di Ragusa (*pagg. 284-295*).

La Commissione parlamentare così conclude la relazione del 19.07.2016: "*Gli elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta territoriale sulla Sicilia consentono di trarre delle conclusioni in merito alle patologie del ciclo dei rifiuti nella Regione e alla presenza di un sistema di illegalità diffuso e radicato che costituisce uno dei veri ostacoli ad un'autentica risoluzione delle problematiche esistenti ormai da decenni. […] Le indagini segnalate alla Commissione hanno consentito di mettere in luce come in questo settore, connotato da una stratificazione normativa e da un complesso e macchinoso apparato burocratico, le diverse fasi della procedura amministrativa permettono al funzionario infedele di avere gioco facile sia nel rilascio dei provvedimenti che nell'agevolare gli imprenditori anche nell'ordinaria attività di controllo e monitoraggio, da parte della pubblica amministrazione, sulle concrete modalità di gestione delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti. Gli stessi magistrati auditi hanno definito il quadro di corruttela venuto alla luce come di "devastante gravità", raramente riscontrata in indagini giudiziarie volte alla repressione di questo genere di illeciti. […] Sempre con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, il controllo del territorio tipico dell'associazione mafiosa ha reso possibile la realizzazione di discariche abusive di vaste proporzioni, prive di qualsiasi autorizzazione, site in territori nella immediata disponibilità di esponenti della cosca mafiosa. Traffici di rifiuti di così ampie dimensioni sono stati resi possibili, evidentemente, dalla mancanza di adeguati controlli da parte degli organi preposti, non essendo pensabile che ingenti quantitativi di rifiuti possano circolare senza alcun tipo di controllo sul territorio siciliano, per poi giungere a destinazione in un sito non autorizzato. Per ciò che concerne il sistema, per così dire, "lecito", l'infiltrazione avviene in modo più subdolo; le infiltrazioni, cioè, sopravvengono in un secondo tempo, ovvero nel noleggio a freddo, nei subappalti, nelle assunzioni e anche nelle truffe e nelle corruzioni che vengono consumate nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti. Con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, a tutti i livelli, a prescindere dalla vicenda dei termovalorizzazioni, vi è sempre un soggetto di rilievo delle organizzazioni criminali che controllano la zona di riferimento, il quale direttamente o per interposta persona ha un ruolo all'interno delle società che gestiscono i rifiuti. L'infiltrazione avviene prevalentemente attraverso il controllo degli appalti e il controllo delle attività accessorie rispetto al settore dei rifiuti vero e proprio, quali il trasporto, il servizio di manutenzioni dei mezzi occorrenti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la fornitura dei mezzi medesimi. Le innumerevoli carenze nella gestione del ciclo dei rifiuti costituiscono altrettante opportunità per la*

criminalità di stampo mafioso di infiltrarsi in questo settore, approfittando delle gravissime inefficienze amministrative, tante volte orchestrate ad arte, e delle corruttele che si consumano negli uffici pubblici. Significativo è quanto rappresentato da numerosi magistrati nel corso delle audizioni in merito ad una sorta di attività di "supplenza" che la magistratura è in qualche modo costretta a fare rispetto alle gravi inefficienze della pubblica amministrazione".

Anche l'ANAC è intervenuta sul tema ed ha redatto una relazione - Delibera n. 1375 del 21 dicembre 2016 - avente come oggetto "*la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana: stato di attuazione della riforma e analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema. comunicazione delle risultanze istruttorie*" , la quale aiuta a comprendere ulteriormente il contesto di riferimento in cui ha operato la Società.

Inoltre, nella recente Delibera dell'ANAC n. 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione, è stato dedicato uno specifico approfondimento all'ambito della gestione dei rifiuti (*v. pagg. 111 e ss.*).

Nel suddetto approfondimento si legge in particolare che "*Il settore della gestione dei rifiuti si presenta, rispetto ad altri ambiti di attività in cui è coinvolta la pubblica amministrazione, caratterizzato da particolare complessità normativa e organizzativa in conseguenza della varietà dei livelli istituzionali coinvolti e della intrinseca difficoltà tecnica della disciplina giuridica. Un'inadeguata gestione si traduce in un disservizio immediatamente percepibile, con conseguenze indesiderate sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. Nel tempo si è, inoltre, creata una forte preoccupazione sui rischi ambientali e sanitari correlati alla gestione dei rifiuti e una generale diffidenza verso l'adeguatezza e il rispetto degli standard previsti per gli impianti. Il coinvolgimento e il ruolo svolto dai privati all'interno della filiera hanno una rilevanza economica notevole e gli eventi corruttivi legati al settore dei rifiuti emergono frequentemente. Inoltre, si registra una notevole discrasia fra l'assetto normativo e la sua attuazione. L'insieme di queste circostanze ne fa, dunque, un ambito meritevole di specifica attenzione dal punto di vista del rischio di eventi corruttivi" […] "L'approfondimento è dedicato a tutto il processo di gestione dei rifiuti e assimilati: dalla pianificazione, al sistema delle autorizzazioni, al quadro dei controlli e delle relative competenze, agli assetti amministrativi e agli affidamenti. Le analisi e le misure proposte riguardano l'intera filiera gestionale*".

Dei rilievi contenuti nel citato approfondimento si è tenuto conto nell'elaborazione del presente Piano.

Infine, è opportuno anche il richiamo al contenuto delle audizioni del Presidente dell'ANAC da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

La prima del 4 ottobre 2017[3], nella quale, con riferimento alla gestione dei rifiuti in Sicilia si rileva: "*A seguito di numerosi esposti pervenuti all'ANAC in cui vengono denunciate presunte illegittimità riferite alle condotte poste in essere dai comuni e dalle società d'ambito nella gestione del servizio di igiene urbana nella Regione Siciliana, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva del ciclo integrato dei rifiuti in tale regione, con particolare riguardo allo stato di attuazione della riforma introdotta con legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e all'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema. L'istruttoria, approvata con delibera n. 1375 del 21 dicembre 2016, ha consentito di analizzare le cause dei fenomeni distorsivi del sistema di gestione dei rifiuti in Sicilia e lo stato di attuazione della riforma delineata dalla l.r. n. 9/2010, che ha affidato l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti a società consortili di capitali, costituite - in ciascun ATO - dalle provincie e dai comuni ricompresi nello stesso. A tali società, denominate società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR), sono attribuite in base all'art. 8 della citata l.r. n. 9/2010, le funzioni di ATO ai sensi del Codice dell'ambiente, tra le quali rientra quella di espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Poiché le SRR non esercitano alcuna attività di impresa ma solo compiti autoritativi, l'Autorità ha segnalato l'inadeguatezza della scelta del modello della società di capitali per l'ente di governo dell'ATO. Con una modifica alla legge regionale in argomento è stata poi attribuita anche ai comuni, in forma singola o associata, la fondamentale funzione riconosciuta alla SRR di procedere*

3 https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/RelazioniIstituzionali/AudizioniParlamento/audizione.commissione.rifiuti.04.10.2017.pdf

all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. Poiché in base alle disposizioni previste dall'art. 5, co. 2-ter, della l.r. 9/2010, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite, su 390 comuni della Sicilia, in 260 hanno costituito l'area o ambito di raccolta ottimale (ARO) che in un numero rilevante di casi - per l'esattezza 103 - coincide con il comune stesso. Ciò ha determinato un numero eccessivo di soggetti titolari di competenze e funzioni in materia di gestione del servizio integrato dei rifiuti e una frammentazione sistemica dei servizi, vanificando la ratio dello schema delineato dal Codice dell'ambiente di creazione di servizi omogenei tali da consentire economie di scala. Accanto alla normativa legislativa si collocano, poi, gli atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione del ciclo dei rifiuti che si susseguono, sostanzialmente, su tre livelli territoriali interessati: regionale (Piano regionale di gestione dei rifiuti), d'ambito ottimale (ogni SRR adotta il proprio Piano d'Ambito) e comunale (ogni ARO presenta un autonomo Piano d'Intervento). Poiché i rapporti tra livelli di governo sono improntati alla logica della pianificazione a cascata, in cui l'esercizio delle competenze da parte del livello inferiore presuppone che quello superiore abbia esercitato le proprie, i conseguenti rischi di paralisi decisionale sono alti. Oltre tutto, in un quadro di competenze e soggetti così complesso e variegato, le migliori pratiche che impongono un sistema di gestione integrata e tecnologicamente evoluta hanno spesso ceduto il passo a fenomeni di frammentazione e logiche localistiche, registrando la sostanziale mancanza di una pianificazione coerente e integrata. […] In conclusione, l'Autorità ha formulato, in particolare, i seguenti rilievi: - sulla dimensione degli ATO nei quali è stato suddiviso il territorio della Regione Siciliana, posto che le dimensioni territoriali di qualche ex provincia potrebbero risultare non idonee a generare economie di scala; - sulla costituzione ed effettiva operatività dei nuovi Enti di Governo per il servizio dei rifiuti: in un quadro di competenze e soggetti così complesso e variegato, le migliori pratiche che impongono un sistema di gestione integrata e tecnologicamente evoluta rischiano di cedere il passo a fenomeni di frammentazione; - sul sistema di affidamento delle procedure di gara: ad avviso dell'Autorità il quadro di competenze delineato dall'art. 8, comma 11, del disegno di legge n. 1243 e il permanere degli Urega provinciali rischia di provocare fenomeni di sovrapposizione di competenze; - sul regime transitorio: l'incapacità di gestire la fase transitoria completando il processo di liquidazione delle Società d'ambito rischia di pregiudicare l'implementazione del futuro sistema di governance".

La seconda, del 30 gennaio 2019[4], dal cui resoconto stenografico emerge che: "*...il tema che sottoponiamo alla sua valutazione riguarda soprattutto gli appalti connessi alle questioni dei rifiuti, gli appalti che riguardano la rimozione dei rifiuti solidi urbani, ma in generale gli appalti connessi alla situazione in materia ambientale. In relazione anche alle attività di vigilanza svolta dall'Autorità, abbiamo rilevato numerosissime, significative e reiterate criticità, individuate nelle considerazioni introduttive di questa relazione, che riguardano sia la fase di programmazione degli appalti, sia quella di aggiudicazione, la fase di gara, sia quella dell'esecuzione. […]la situazione degli appalti dei rifiuti, dal nord al sud, senza grandi differenze, è caratterizzata da una violazione sistematica delle regole del codice degli appalti; da un significativo utilizzo indebito nel meccanismo della proroga tecnica, che, come è noto, non esiste nel codice degli appalti; da un utilizzo di ordinanze contingibili e urgenti in numero molto significativo, ordinanze che poi rappresentano esse stesse la base di proroghe, malgrado le ordinanze per loro natura non dovrebbero essere prorogate; dalla difficoltà significativa in materia di esecuzione, spesso con l'utilizzo di meccanismi di fatto di varianti che incidono moltissimo sui costi.[…] È un sistema, quello degli appalti in materia dei rifiuti, che vede soprattutto le criticità da parte degli enti che devono svolgere le attività di stazione appaltante. I criteri indicati dal codice dell'ambiente con la costituzione degli ATO e degli ARO hanno rappresentato, dal punto di vista astratto, un'affermazione utilissima; dal punto di vista concreto, hanno individuato problematiche enormi, che si sono sviluppate in termini non dissimili in Emilia-Romagna, nelle Puglie, per non citare il caso in assoluto più eclatante, di un sistema dei rifiuti che, malgrado varie leggi regionali, non riesce assolutamente a decollare, che è quello della Sicilia.[…]La questione degli incendi deriva, come lei ha detto e in parte sta emergendo anche dalle indagini, dal dato che in alcuni settori si è lavorato moltissimo per l'incremento, ovviamente auspicabile e che rappresenta per il nostro Paese un fiore all'occhiello, della raccolta differenziata. I dati dimostrano, però, che questa raccolta differenziata ha portato poi allo stoccaggio di materiali che, per esempio non più raccolti anche dai mercati stranieri, hanno creato un problema che forse qualcuno ha pensato di risolvere in modo assolutamente criminale. È evidente che nel ciclo complessivo dei rifiuti si era creato un buco nero di cui nessuno si stava occupando,*

---

4 *Dal sito della Commissione Bicamerale:* *http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/39/audiz2/audizione/2019/01/30/leg.18.stencomm.data20190130.U1.com39.audiz2.audizione.0010.pdf*

e quel buco nero alla fine la criminalità organizzata lo risolve nel modo più semplice. La presenza di roghi di rifiuti che riguardano realtà per certi versi similari, che vanno dalla Lombardia alla Campania, è certamente un elemento che, al di là dell'individuazione specifica dei responsabili, che spetta alla magistratura, evidenzia delle patologie nel ciclo dei rifiuti che credo vadano evidenziate. Se c'è questo iperstoccaggio di materiali plastici, segnalato dall'ISPRA nel 2017, e questo non trova uno sbocco di nessun tipo, c'è evidentemente un baco nel sistema di cui bisogna occuparsi. Forse, la capacità che possono avere gli enti locali, comprese le regioni, di occuparsi di tematiche così complesse, che vanno al di là della competenza del singolo ambito territoriale, della singola regione, richiede anche un intervento centrale per capire che cosa stia accadendo in un sistema complessivo […].

Come sopra specificato, dal 1 ottobre 2013, l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione non può più compiere atti di gestione nell'ambito del ciclo dei rifiuti, e tali attività non sono più nemmeno eseguite, a decorrere dal 20.01.2021, dalla Gestione Commissariale.

b) Il contesto interno.

Secondo quanto indicato dall'Aggiornamento 2015 al P.N.A. e nel nuovo PNA 2019, l'analisi del contesto interno deve assumere, quale punto di partenza, "*gli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione*", con l'obiettivo ultimo di una analisi complessiva di tutta l'attività svolta, in particolare attraverso "*la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi*".

La Società per azioni ATO Ragusa Ambiente è stata costituita il 28.12.2002 tra i Comuni dell'ex Provincia Regionale di Ragusa e l'ex Provincia Regionale di Ragusa (oggi Libero Consorzio Comunale di Ragusa).

Il capitale sociale, pari ad € 100.000,00, è così suddiviso tra i Soci:

ENTE	N. AZIONI	VALORE AZIONI (€)
Comune di Ragusa	212	21.200,00
Comune di Vittoria	182	18.200,00
Comune di Modica	160	16.000,00
Comune di Comiso	88	8.800,00
Provincia Reg.le di Ragusa (LCC)	80	8.000,00
Comune di Scicli	79	7.900,00
Comune di Pozzallo	55	5.500,00
Comune di Ispica	45	4.500,00
Comune di Santa Croce Camerina	28	2.800,00
Comune di Acate	26	2.600,00
Comune di Chiaramonte Gulfi	25	2.500,00
Comune di Monterosso Almo	10	1.000,00
Comune di Giarratana	10	1.000,00

La Società, fino al momento della messa in liquidazione (maggio 2010, a seguito della L.R. n. 9/2010) ha avuto per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'ATO, in conformità alla legislazione allora vigente, sulla base di un piano d'ambito, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale ottimale (ATO), in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa

distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.
Tuttavia, per effetto della L.R. 8 aprile 2010, n. 9 la Società è stata posta in liquidazione volontaria a partire dal 27.04.2010, data di entrata in vigore della predetta legge, con la nomina, in data 25.05.2010, di un Collegio dei Liquidatori da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
Attualmente la Società è amministrata da un Collegio dei Liquidatori composto da tre liquidatori.
La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Collegio dei Liquidatori, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Collegio dei Liquidatori.
Al Collegio dei Liquidatori sono stati conferiti i compiti così come definiti dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. n. 9/2010, oltre ai più ampi poteri, ivi incluso quello dell'esercizio provvisorio dell'impresa, e sempre nel rispetto di quanto disposto dalla legge.
La Società ha nominato altresì un organo di controllo interno, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
L'assemblea dei soci ha altresì conferito ad un Revisore unico l'incarico della revisione dei bilanci intermedi di liquidazione, la revisione contabile degli stati patrimoniali e dei conti economici, le verifiche trimestrali che avranno per oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale.
La Società ha assicurato, ancorchè in liquidazione, la continuità del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito di competenza fino al 30.09.2013.
Invece, a partire dal 01.10.2013, in considerazione del divieto per la Società d'Ambito in liquidazione di porre in essere atti di gestione (art. 19, comma 2 bis, L.R. n. 9/2010), la continuità dei servizi gestiti dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione è stata garantita da un Commissario Straordinario nominato dalla Regione Siciliana a seguito di Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana e, successivamente, fino al 19.01.2021, da un Commissario nominato con Ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, fino al 7/02/2023.
L'organico della Società, in considerazione anche che la stessa è posta in liquidazione, consta di n. 1 dipendente (3° liv.) in distacco/comando a tempo pieno dalla S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e di n. 2 dipendenti (3° liv.) in distacco/comando a tempo parziale (uno al 33,33% e uno al 16,66%) dalla S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A.,
L'analisi dei procedimenti pendenti e di quelli che hanno interessato ATO Ragusa Ambiente S.p.A. nel corso degli ultimi 5 anni rivela come la maggior parte degli stessi abbia natura civilistica in materia creditoria e risarcitoria.
Tali dati appaiono rilevanti al fine di descrivere il contesto interno di ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione e debbono essere letti unitamente al percorso già da tempo intrapreso dalla Società per garantire la migliore gestione dei rischi potenziali.
In particolare, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione deve essere considerato come parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con delibera del 23.03.2016, che è stato di recente aggiornato ed è in fase di adozione dall'organo amministrativo, come previsto anche al punto 8 del Modello medesimo, adozione fortemente raccomandata nelle recenti Linee Guida ANAC del 8 novembre 2017 – delibera 1134.

4.2 Individuazione delle aree di rischio.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dal Piano Nazionale Anticorruzione ha un'accezione ampia: "*Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".*

Innanzitutto si è proceduto alla mappatura dei processi che la Società è chiamata ad attuare con riferimento alle diverse aree, distinte in obbligatorie, generali e specifiche.

Alla mappatura dei processi si è proceduto con l'ausilio degli organi e dei referenti della Società, oltre che della Struttura Commissariale ex Ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di ragusa n. 5/2019, attraverso i quali si è pervenuti ad una descrizione dettagliata di quasi tutti i singoli processi attuati nell'organizzazione e nel funzionamento della Società, mentre per alcuni si è ritenuto di pervenire alla completa descrizione del processo in maniera progressiva, nei diversi cicli annuali di gestione del rischio, come consentito dal PNA 2019.

I singoli processi sono stati elaborati all'interno delle diverse aree di rischio individuate.

Infatti, come previsto dall'art. 1, comma 16 L. 190/2012, sono state valutate innanzitutto le seguenti aree obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione.

Inoltre, nella sezione *"C) Area affidamento di lavori, servizi e forniture"*, sono state previste delle misure previste dal nuovo PNA 2022 relative alla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e e di conflitti di interessi in materia di contratti pubblici.

A) **Area del Personale(*):**
   I. acquisizione e progressione del personale(*):
      a. Reclutamento;
         1. Definizione del fabbisogno;
         2. Definizione delle procedure di reclutamento;
         3. Definizione dei requisiti e dei criteri di partecipazione;
         4. Nomina della commissione;
         5. Verifica insussistenza situazioni di compatibilità;
         6. Valutazione prove;
      b. Progressioni di carriera(*);
         1. Definizione del fabbisogno;
         2. Definizione delle procedure per la progressione;
         3. Definizione dei requisiti e dei criteri per la progressione;
         4. Nomina della commissione;
         5. Verifica insussistenza situazioni di compatibilità;
         6. Valutazione dei requisiti e/o delle prove;

(*) = I PROCESSI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE SONO VINCOLATI DALLA L.R. 6/2009 CHE PONE IL DIVIETO DI ASSUNZIONI PER GLI ATO, DALLO STATO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E DALL'ART. 19, COMMA 2 BIS, L.R. 9/2010 CHE IMPONE IL DIVIETO DI ATTI DI GESTIONE.

II. Conferimento di incarichi a personale interno;
   a. Criteri di scelta del soggetto cui conferire l'incarico;

III. Gestione del personale:
   a. attivazione distacchi/comandi (in uscita e/o in entrata) e convenzioni per utilizzo del personale;
   b. rilevazione presenze/assenze e gestione congedi ordinari e straordinari;
   c. procedimenti disciplinari;
   d. riconoscimento incentivi a personale;
   e. formazione del personale;
   f. gestione rimborsi e spese di missione;

B) <u>Area conferimento incarichi professionali e di consulenza:</u>

I. procedure di scelta dei destinatari di incarichi professionali e di consulenza;
II. verifica insussistenza situazioni di incompatibilità nell'affidamento di incarichi professionali e di consulenza;
III. esecuzione dell'incarico professionale e di consulenza;
IV. atto di liquidazione dell'incarico professionale e di consulenza;

<u>C) Area affidamento di lavori, servizi e forniture:</u>

a seguito delle indicazioni dell'ANAC si è proceduto alla scomposizione dell'attività di affidamento nelle seguenti fasi:

I. Programmazione;
   a. Attività di programmazione necessità di approvvigionamento lavori, beni e servizi – definizione dei fabbisogni;

II. Progettazione;
   a. Definizione oggetto dell'affidamento / definizione delle specifiche tecniche;
   b. Nomina del R.U.P.;
   c. Individuazione delle modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione (determinazione a contrarre);
   d. Predisposizione atti di gara;

III. Selezione del contraente:
   a. Indagini di mercato;
   b. Affidamento diretto;
   c. Procedure d'urgenza e proroghe contrattuali;
   d. Pubblicazione bando di gara e gestione delle informazioni complementari;
   e. Fissazione del termine per la ricezione delle offerte;
   f. Trattamento e custodia della documentazione di gara;
   g. nomina della commissione di gara;
   h. gestione delle sedute di gara;
   i. verifica dei requisiti di partecipazione ed eventuale soccorso istruttorio;
   j. valutazione delle offerte;
   k. verifica delle eventuali anomalie dell'offerta;
   l. aggiudicazione provvisoria;
   m. annullamento della gara;
   n. gestione elenchi o albi di operatori economici;

IV. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto;
   a. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto;
   b. Comunicazioni su aggiudicazione, esclusione o mancato invito;
   c. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva;
   d. Stipula del contratto;

V. Esecuzione del contratto;
   a. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
   b. Autorizzazione subappalto;
   c. Approvazione di modifiche al contratto originario;
   d. Verifiche in corso di esecuzione;
   e. Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC, DUVRI, ecc.);
   f. Apposizione di riserve;
   g. Gestione delle controversie (utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto);
   h. Liquidazioni per pagamenti in corso di esecuzione;
   i. Liquidazioni incentivi per funzioni tecniche;

VI. Rendicontazione del contratto;
   a. Collaudo e nomina collaudatori;
   b. Procedimento di verifica della corretta esecuzione per rilascio di certificati di regolare esecuzione;
   c. Rendicontazione di lavori, servizi, e forniture affidati direttamente;

VII. Disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici (PNA 2022)
   a. Appalti sotto soglia (D.L. n. 76/2020);
   b. Appalti sopra soglia (D.L. n. 76/2020);
   c. Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR (D.L. n. 77/2021);

VIII. Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici (PNA 2022)
   a. Dichiarazioni RUP;
   b. Dichiarazioni Commissari di Gara;
   c. Dichiarazioni dipendenti;
   d. Dichiarazioni soggetti esterni;

Ai processi previsti dal PNA e dai vari aggiornamenti ne sono stati aggiunti alcuni riguardanti nello specifico l'Ente.

Inoltre, accanto alle aree obbligatorie, oggetto di valutazione sono state anche le c.d. aree generali, come indicate nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Controlli, verifiche e ispezioni; Affari legali e contenzioso), e quindi:

D) Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

I. gestione finanziaria e liquidità di cassa;
   a. gestione cassa economale – prima nota;

II. predisposizione bilanci:
   a. predisposizione bilancio di previsione/budget;
   b. approvazione bilancio di previsione/budget;
   c. predisposizione bilancio consuntivo;
   d. approvazione bilancio consuntivo;

III. emissione documenti contabili/fatture (e conservazione);

IV. ricezione di fatture elettroniche e conservazione;
V. attività di riscossione spese di funzionamento nei confronti degli Enti Soci e di verifica periodica degli adempimenti;
VI. pagamento fornitori;
VII. adempimenti fiscali/contributivi:
VIII. gestione del patrimonio;
a. gestione utilizzo auto aziendale;
b. gestione utilizzo altri beni mobili aziendali;
c. gestione utilizzo beni immobili in dotazione a qualunque titolo;

E) Area controlli, verifiche ed ispezioni;

I. Controlli sulla gestione:
a. vigilanza sul rispetto della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione;
b. vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società;
c. vigilanza sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile della Società;

F) Area affari legali e contenzioso;

I. autorizzazione ad agire/resistere in giudizio;
II. procedure per l'affidamento incarico per agire/resistere in giudizio;
III. gestione del contenzioso;
IV. Liquidazione onorario incarichi legali;

Oltre alle aree c.d. obbligatorie ed a quelle c.d. generali sono state analizzate ulteriori aree specifiche:

G) Area gestione flussi documentali ed informativi;

I. tenuta registro di protocollo e gestione dei flussi documentali in entrata ed in uscita;

Per ciascun processo sono stati rilevati i possibili "eventi rischiosi" ed è stata effettuata una valutazione del rischio con le modalità indicate nel successivo paragrafo 4.3 (attività entrambe entrambi riportate nel prospetto "***Allegato n. 1 – mappatura dei processi - analisi e gestione del rischio***" (parte integrante e sostanziale del presente Piano) contenente l'analisi dettagliata del rischio corruttivo nelle varie aree, e le misure previste.

4.3 Valutazione del rischio.

Come rappresentato in precedenza (v. par. 3), l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.
Con riferimento all'**indicatore di probabilità,** come anticipato nel par. 3, sono state individuate le seguenti nove variabili, ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso:

Variabile	Descrizione
1) Discrezionalità	*focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza*

2) Coerenza operativa	*coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso*
3) Rilevanza degli interessi "esterni"	*quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo*
4) Livello di opacità del processo	*misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi in sede verifica annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza*
5) Presenza di "*eventi sentinella*"	*per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame*
6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	*desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili*
7) Segnalazioni, reclami	*pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio*
8) Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa;	*tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.*
9) Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità;	*(Dirigenti, PO, Responsabili) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim*

Con riferimento all'**indicatore di impatto** sono state individuate le seguenti quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso:

Variabile	Descrizione
1) Impatto sull'immagine dell'ente	*misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione*
2) Impatto in termini di contenzioso	*inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione*
3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	*Inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente*

4) Danno generato	*a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)*

Tuttavia, la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio è stata effettuata, nell'elaborazione di questo Piano, adottando un approccio di tipo qualitativo, come richiesto dal nuovo PNA 2019, e non prendendo più come unico riferimento il valore numerico del riferimento metodologico all'allegato 5) del PNA 2013.
Pertanto, ai fini della valutazione del rischio, in linea con le istruzioni tecniche fornite anche dal Quaderno ANCI del 20.11.2019 di approfondimento del PNA 2019, si è proceduto ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto dell'evento rischioso.
La combinazione tra la probabilità e l'impatto ha permesso di definire il livello di esposizione al rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna.
Infatti, dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità ed aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico di ciascun indicatore (considerando il valore che si presenta con maggior frequenza; nel caso di due valori con stessa frequenza preferendo il più alto fra i due), si è proceduto all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	**IMPATTO**	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

4.4 Trattamento del rischio.

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto; azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla Società.

Le misure sono classificabili in "misure comuni e obbligatorie" e "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione.

L'individuazione e la valutazione delle misure è stata compiuta dal R.P.C.T. con il coinvolgimento dei referenti sopra indicati.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

Per ciascun processo sono state individuate le misure di prevenzione da adottare al fine di prevenire il fenomeno corruttivo e sono stati individuati i responsabili dell'attuazione delle stesse ed i tempi di attuazione; informazioni riportate nel prospetto "***Allegato n. 1 – mappatura dei processi - analisi e gestione del rischio***" (parte integrante e sostanziale del presente Piano).

4.4.1. <u>Le misure di prevenzione di carattere generale o trasversale.</u>

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

I - Trasparenza – rinvio alla Sezione II del Piano.

La trasparenza costituisce un importante principio che deve caratterizzare l'attività dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

In tema di trasparenza, il nuovo art. 2 bis del D. Lgs. n. 33/2013, come introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell'intero decreto, tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione.

In particolare, l'art. 2-bis comma 2 lett. b) dispone che la medesima disciplina dettata dal D. Lgs. n. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica , "*in quanto compatibile*", anche a società in controllo pubblico come definite dal D. Lgs. n. 175/2016

Nella nuova formulazione del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, all'art. 10 viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, prima previsto al comma 1. Il nuovo comma 1 dell'art. 10 del suddetto Decreto prevede che sia inserita una apposita sezione nel P.T.P.C., in cui occorre indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Il presente P.T.P.C.T. pertanto prevede un'apposita sezione "Sezione II" dedicata alla Trasparenza ed agli obblighi di pubblicazione dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione in funzione di prevenzione della corruzione consentendo il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa.
La stessa sezione contiene altresì la regolamentazione dell'accesso civico per come disciplinato dal D. Lgs. n. 33/2013.

II – Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici.

Si tratta di tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, predisposte dall'ordinamento e volte ad impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti.
Innanzitutto viene richiama la Legge n. 97/2001 recante "*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*".
In particolare, l'art. 3, comma 1, della richiamata legge stabilisce che "*quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza"*.
Il trasferimento è obbligatorio, salva la scelta lasciata all'amministrazione, "*in relazione alla propria organizzazione*", tra il "*trasferimento di sede*" e "*l'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza"* (art. 3, comma 1).
"*Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza*" (art. 3, comma 2).
Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, "*e in ogni caso, decorsi cinque anni*" dalla sua adozione (art. 3, comma 3). Ma l'amministrazione, "*in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo"*, "*può non dare corso al rientro*" (art. 3, comma 4).
In caso di condanna, per gli stessi reati di cui all'art. 3, comma 1, anche non definitiva, i dipendenti «*sono sospesi dal servizio*» (art. 4). La norma chiarisce poi che la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato (art. 4).
In caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per gli stessi delitti, è disposta l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5).
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale

MISURA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	I FASE: portare a conoscenza delle misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici a tutti i dipendenti (entro 30 gg. Dalla pubblicazione del P.T.P.C.T.)	Trasmissione P.T.P.C.T. a tutti i dipendenti	R.P.C.T.
	II FASE: comunicazione immediata da parte del dipendente in caso di rinvio a giudizio o condanna, anche non definitiva, per i reati previsti dall'art. 3 L. 97/2001 (entro 15 giorni dal provvedimento di rinvio a giudizio o di condanna)	Comunicazione del dipendente	Dipendenti
	III FASE: in caso di rinvio a giudizio di un dipendente per i reati previsti dall'art. 3 L. 97/2001: trasferimento del dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita o per obbiettivi motivi organizzativi), il dipendente è invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento (entro 15 giorni dalla comunicazione dell'evento)	Provvedimento dell'organo amministrativo	Organo Amministrativo

	IV FASE: in caso di condanna non definitiva, i dipendenti sono sospesi dal servizio (art. 4) (entro 15 giorni dalla comunicazione dell'evento)	Provvedimento di sospensione	Organo Amministrativo
	V FASE: nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorchè a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare (entro 15 giorni dalla comunicazione dell'evento)	Procedimento disciplinare / provvedimento di estinzione del rapporto di lavoro	Organo Amministrativo
	VI FASE: Monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione	Comunicazioni/report dei Responsabili e dei Dipendenti	R.P.C.T.

III - Codice di comportamento – Codice etico.

Si tratta di un misura di definizione di standard di comportamento dei dipendenti e promozione dell'etica di comportamento degli stessi in funzione di prevenzione della corruzione.

Tra le misure adottate dall'ATO Ragusa Ambiente s.p.a. in liquidazione per prevenire la corruzione si possono annoverare anche le disposizioni contenute nel codice etico nella versione approvata dal Collegio dei Liquidatori in data 23.03.2016 (che vanno ad integrare il presente P.T.P.C.) nell'ambito dell'adozione del MOGC ex D.Lgs. 231/2001, il quale è stato di recente aggiornato ed in fase di adozione da parte dell'organo amministrativo.

Inoltre, anche in virtù di quanto rassegnato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3.08.2016, secondo cui è opportuno, di concerto con le amministrazioni partecipanti alla Società, la promozione dell'applicazione al personale degli enti a controllo pubblico dei codici di comportamento adottati dagli enti pubblici, vigilando anche sugli effetti giuridici, in termini di responsabilità disciplinare, della violazione dei doveri previsti nei codici, in piena analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni, si ritiene opportuna l'adozione anche di un codice di comportamento dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione.

In considerazione di quanto contenuto nella Delibera ANAC n. 1074/2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione, dove è stata preannunciata da parte dell'ANAC l'adozione, entro i primi mesi del 2019, di apposite Linee Guida sui nuovi codici di comportamento. Le suddette Linee Guida ANAC sui Codici di Comportamento sono state emanate con Delibera n. 177 del 19.02.2020.

L'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, successivamente all'adozione delle suddette Linee Guida, ha approvato con Delibera del Collegio dei Liquidatori del 29/05/2020 – verbale n. 328, il Codice di Comportamento.
Con riferimento al *pantouflage*, come riportato nel nuovo PNA 2022, è opportuno proporre l'inserimento all'interno del Codice di comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del *pantouflage* e si assume l'impegno di rispettare il divieto di *pantouflage*. Ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.
Laddove, invece, l'amministrazione non integri il Codice di comportamento nei termini suddetti, resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione al momento della cessazione dal servizio.

MISURA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Codice di comportamento	I FASE: Divulgazione del codice di comportamento con evento formativo di riferimento per il personale dipendente (entro 6 mesi dall'approvazione del PTPCT)	Attivazione ed esecuzione evento formativo su nuovo Codice di Comportamento	R.P.C.T.
	II FASE: Monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del codice	Comunicazioni/report dei Dirigenti, dei Responsabili e dei Dipendenti	Responsabili di Settore
	III FASE: Aggiornamento Codice di comportamento anche con integrazione relativa a divieto di *pantouflage* - PNA 2022 (entro 6 mesi dall'approvazione del PTPCT)	Documento	R.P.C.T.
	IV FASE: approvazione aggiornamento Codice di comportamento (entro 30 giorni dalla ricezione)	Delibera / Verbale	C.d.L.

	V FASE: pubblicazione Codice di comportamento aggiornato (entro 30 giorni dall'approvazione)	Inserimento nella apposita Sezione Amministrazione Trasparente	R.P.C.T. / ufficio web

IV – Motivazione dei provvedimenti.

Si tratta di una misura di controllo della regolarità amministrativa dei provvedimenti in modo da consentire la verifica dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, con particolare riferimento all'applicazione delle misure previste dal presente Piano.

Nella redazione dei provvedimenti finali l'Organo Amministrativo, i dipendenti ed i Responsabili dei Procedimenti competenti devono porre la massima attenzione nel riportare in premessa la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Società, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in modo da consentire a chiunque di comprendere appieno il contenuto dei provvedimenti.

MISURA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Motivazione dei provvedimenti	Immediata	atti amministrativi	Organo Amministrativo - Dipendenti - Responsabili dei Procedimenti

V – Rotazione del personale ed eventuali misure alternative

Anche se la Società non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 165/2001, è considerata opportuna una rotazione del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione con cadenza almeno triennale salvo che sussistano motivati fattori organizzativi (quali la necessità di consentire il compimento dell'attività programmata con le linee programmatiche di mandato); la rotazione non si applica per le figure infungibili e in ogni caso, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente, deve valutarsi la fattibilità di volta in volta, al fine di evitare inefficienza e inefficacia nell'erogazione del servizio.

In ragione delle ridotte dimensioni della Società a livello di personale impiegato e dello stato di liquidazione, in determinati casi, per l'infungibilità delle figure, si ritiene non applicabile la misura della rotazione.

Tuttavia, devono essere attuate modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, quali misure alternative.

Ad esempio, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate vanno promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al

soggetto istruttore un altro dipendente, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria (*segregazione delle attività – v. V.1*) - .

V.1 – Segregazione dei compiti.

La misura prevede l'attuazione di quelle modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, in modo che sullo stesso provvedimento vengano previsti più fasi e più controlli.

MISURA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Segregazione dei compiti	Immediata	atti amministrativi	Organo Amministrativo - Responsabili di Procedimento - Dipendenti

VI – Disciplina del conflitto di interessi

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione del conflitto di interessi.

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento ad una accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto, alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

Più nel dettaglio l'art. 7 del citato D.P.R. dispone che «*il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza*».

Il D.P.R. n. 62/2013 prevede un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all'art. 14 rubricato "*Contratti ed altri atti negoziali*" che appare come una specificazione della previsione di carattere generale di cui all'art. 7 sopra citato. In particolare, il comma 2 dell'art. 14 dispone l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il

dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si "*astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio*".
È obbligatoria pertanto l'astensione dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e del provvedimento finale da parte di soggetti che si trovino in situazioni nelle quali vi sia conflitto di interessi.
È altresì affidata alla disciplina del Codice di comportamento la regolamentazione del conflitto di interessi in cui possano venire a trovarsi i dipendenti dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione.
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata all'Organo Amministrativo, che, dopo aver valutato se la situazione realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire del dipendente, deve rispondere per iscritto, sollevando il soggetto dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività.
Le segnalazioni di conflitti di interesse e le relative valutazioni devono essere trasmesse di volta in volta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Le segnalazioni di conflitti di interesse e le relative valutazioni devono essere trasmesse di volta in volta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
I conflitti di interessi in materia di contratti pubblici sono trattati nella relativa sezione della misura specifica *C)-AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE*, anche a seguito delle indicazioni contenute nel PNA 2022.

MISURA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Disciplina del conflitto di interessi	Segnalazione situazione di conflitto (Immediata)	Segnalazioni e trasmissione all'Organo Amministrativo e al R.P.C.T.	Dipendente
	Valutazione della situazione di conflitto segnalata (entro 15 giorni dalla segnalazione)	Atto di valutazione	Organo Amministrativo
	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti (al momento dell'assegnazione all'ufficio o della	Dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	Dipendenti /RUP

	nomina a RUP)		
	Monitoraggio e verifica dell'attuazione della misura (semestrale)	verifiche svolte sulle dichiarazioni di insussistenza e sulle situazioni di confitto di interessi rilevate	R.P.C.T.

VII – Disciplina delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.

Si tratta di una delle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione, richiamata anche dal PNA 2016 approvato dall'ANAC e approfondita dalla stessa Autorità nella delibera 833 del 3 agosto 2016.

Tale disciplina risponde alla necessità di prevenire situazioni anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi ed ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, relativamente agli incarichi amministrativi di vertice e agli incarichi dirigenziali.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*" stabilisce ipotesi di inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza e nei casi in cui il soggetto sia stato destinatario di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, e stabiliscono inoltre situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di simili incarichi.

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni, infatti, possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita).

Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Per tale motivo è richiesto, al soggetto cui è conferito uno di questi incarichi, di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità; dichiarazione che dovrà essere pubblicata sul sito dell'ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", e che costituisce condizione di efficacia dell'incarico stesso (art. 20 D.lgs. n. 39/2013). Nel caso di dichiarazione del falso, si incorrerà in responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché nell'impossibilità di ricoprire per i successivi cinque anni alcuno degli incarichi previsti dal D.lgs. 39/2013.

Al fine di operare le eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese dall'interessato è necessario che le predette dichiarazioni, da produrre all'organo conferente l'incarico, dovranno contenere l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.
Nel caso in cui venga rilevata l'esistenza di una causa di inconferibilità, secondo l'articolo 17 D. lgs 39/2013, la nomina viene dichiarata nulla e prende avvio il procedimento di contestazione, nei confronti sia del soggetto cui l'incarico è stato conferito, sia dei soggetti che componevano, all'atto di nomina, l'organo che lo ha conferito, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.
I soggetti cui è stato conferito l'incarico, invece, in un arco di tempo congruo, in genere non inferiore a cinque giorni, hanno la possibilità di presentare documenti a discolpa che consentano l'esercizio del diritto di difesa.
Nel caso, invece, venga rilevata l'esistenza di una causa di incompatibilità, l'art. 19 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso un termine di quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità.

MISURA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Disciplina delle cause di inconferibilità e incompatibilità	I FASE: acquisizione delle dichiarazioni ex d. lgs. n. 39/2013 (Immediata)	Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	Organo conferente l'incarico / R.P.C.T.
	II FASE: effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese (entro 30 giorni dalla dichiarazione)	Numero di verifiche svolte sulle dichiarazioni	Organo conferente l'incarico / R.P.C.T.

VIII - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage*)
La disciplina deriva dall'introduzione, ad opera della L. 190/2012, del comma 16-*ter* all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 che ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "*incompatibilità successiva*" (c.d. *pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
L'ANAC, con la delibera n. 1074 del 21.11.2018, ha chiarito alcuni aspetti applicativi relativi alla disciplina, con particolare riferimento all'ambito di applicazione della stessa ed alla precisazione

dell'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali, per quanto riguarda gli enti di diritto privato in controllo.

Per tali enti l'ANAC precisa che "*tenendo conto di quanto disposto dall'art. 21 del medesimo decreto, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013. Ad analoghe conclusioni si giunge per i dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali*".

In caso di violazione del divieto:

- i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli;
- i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, non possono contrattare con l'Ente per i successivi tre anni e sono obbligati a restituire i compensi percepiti ed accertati in esecuzione dell'eventuale affidamento ottenuto dall'Ente;
- l'Ente può agire per il risarcimento del danno ove ne ricorrano gli estremi.

La misura trova attuazione mediante soprattutto inserimento nei bandi di gara della condizione di non aver concluso contratti di lavoro con ex dipendenti/amministratori, che nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti, e nella previsione nei bandi di gara della clausola di esclusione di quei soggetti per i quali sia accertata tale situazione.

I soggetti privati potranno partecipare alle procedure di affidamento di contratti comunque denominati, solo se dichiareranno, unitamente alle condizioni di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, di non aver contratto rapporti di lavoro come prima indicati.

Come riportato nel nuovo PNA 2022 è opportuno proporre anche l'inserimento all'interno del Codice di comportamento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall'amministrazione (ad esempio tre anni prima della cessazione dal servizio), previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del *pantouflage* e si assume l'impegno di rispettare il divieto di *pantouflage*. Ciò anche allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Laddove, invece, l'amministrazione non integri il Codice di comportamento nei termini suddetti, resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione al momento della cessazione dal servizio.

Come previsto dal nuovo PNA 2022 vengono altresì previsti:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage (inserita nella misura specifica "A-AREA PERSONALE" con riferimento a"reclutamento del personale");*
- dichiarazione da sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage,* allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma *(inserita nella presente misura generale VIII)*;

- misura di comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro *(inserita nella presente misura generale VIII)*;
- in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013, dichiarazione da rendere *una tantum* o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage (inserita nella presente misura generale VIII)*;
- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012 *(inserita nella misura generale "XI–Patti di integrità negli affidamenti")*;

	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	**INDICATORI DI ATTUAZIONE**	**SOGGETTO RESPONSABILE**
MISURA Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Informazione al personale dipendente soggetto alla disciplina sul divieto alla luce dei chiarimenti dell'ANAC con delibera n. 1074/2018 (nell'ambito dell'attività di formazione programmata)	Pubblicazione del Piano e attività di formazione	R.P.C.T.
	Inserimento della clausola del divieto nei contratti di lavoro col personale dipendente soggetto alla disciplina del c.d. pantouflage alla luce dei chiarimenti dell'ANAC con la delibera 1074/2018 (immediata)	Clausola nei contratti di lavoro	Organo amministrativo
	Inserimento nei bandi di gara della condizione di non aver concluso contratti di lavoro con ex dipendenti/amministratori, che nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti e clausola di esclusione di quei soggetti per i quali sia accertata tale situazione (immediata)	Clausola nei bandi di gara	Organo Amministrativo, R.U.P.

	Previsione dell'obbligo di dichiarazione dell'operatore economico economico concorrente di di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016 (immediata)	Clausola nei bandi di gara	Organo Amministrativo, R.U.P.
	Inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulate dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (immediata)	Clausola nei bandi di gara e in altri atti	Organo Amministrativo, R.U.P.
	Previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (al momento della cessazione del rapporto di lavoro o incarico)	Atto di cessazione del servizio o dell'incarico del dipendente	Dipendente in cessazione

	Monitoraggio della previsione delle clausole nei contratti e nei bandi (semestrale)	Verifica dell'inserimento delle clausole nei Contratti di lavoro e nei bandi di gara	R.P.C.T.
	Dichiarazione da sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (3 anni precedenti alla cessazione del servizio o dell'incarico)	Atto da sottoscrivere dal dipendente 3 anni precedenti alla cessazione del servizio o dell'incarico	Dipendente
	Comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (immediata successiva alla cessazione del servizio per tre anni)	Atto da sottoscrivere dal dipendente nei 3 anni successivi alla cessazione del servizio o dell'incarico	Dipendente
	Dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*	Atto da sottoscrivere da soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 all'inizio dell'incarico	Soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013

IX – Tutela del dipendente e degli altri soggetti previsti che segnalano illeciti (whistleblowing)

L'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione promuove misure volte a garantire il dipendente e i nuovi soggetti previsti che segnalano illeciti compreso il rispetto in materia di tutela della riservatezza di chi effettua segnalazioni in modo da escludere penalizzazioni e, quindi, incentivare la collaborazione nella prevenzione della corruzione.

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.
Il nuovo D. Lgs. n. 24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa relativamente al whistleblowing. Vi sono ricompresi, tra l'altro, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione e con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti.
La persona segnalante è quindi la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Si fa riferimento anche alla nuova Delibera ANAC n. 311 del 12/07/2023, contenente le relative Linee Guida.
In precedenza la Società adottava una piattaforma per le relative segnalazioni dei dipendenti, la quale deve essere cambiata, ai sensi della nuova normativa, con la previsione di un canale di segnalazione da adottare, il quale deve garantire la riservatezza, in previsione di attivazione.
Inoltre, al fine di agevolare il segnalante, come previsti dalla Linea Guida ANAC, al segnalante va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

- in forma scritta, anche con modalità informatiche (eventuale piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza. Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali, da disciplinare nell'atto organizzativo, è opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa. Ad esempio, a tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.
- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Conseguentemente alla nuova normativa sopra citata, viene conseguentemente pianificata iniziativa di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e della prevista procedura per il suo utilizzo.

X – Formazione

La Legge n. 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione attribuiscono un ruolo rilevante alla formazione, quale misura di prevenzione della corruzione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione in particolare indica per lo svolgimento dell'attività di formazione la definizione di due livelli:

- un livello generale di informazione e sensibilizzazione che coinvolge tutto il personale al fine di potenziare le competenze e le conoscenze relative alla prevenzione della corruzione e diffondere i principi dell'etica e della legalità;

- un livello specifico finalizzato a fornire strumenti e indicazioni delle pratiche di prevenzione della corruzione rivolto al R.P.C.T., al personale ed ai responsabili di procedimenti e servizi operanti nelle aree a maggior rischio corruzione.

A tal fine, l'eventuale strumento contabile annuale di previsione delle spese di funzionamento della Società precederà, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire anche la formazione in materia.

Vanno assicurate specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, valutando contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale collocato in aree esposte a più alto rischio corruzione.

Nell'ambito dell'attività di formazione/informazione, a seguito dell'adozione del P.T.P.C.T., la Società renderà noto a tutti i suoi dipendenti che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, chiedendo la sottoscrizione di un apposito verbale di presa visione e conoscenza.

Tale verbale di sottoscrizione dovrà essere tenuto a disposizione del R.P.C.T.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati anche per aggiornare i dipendenti in merito alle eventuali modifiche apportate al Piano, nonché ad ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo od organizzativo.

MISURA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
	Stanziamento/impegno dell'importo previsto per la Formazione	Verbale / Delibera di approvazione	Organo Amministrativo
	Attività di prima formazione generale sui contenuti del PTPCT (entro due mesi dalla pubblicazione del PTPCT)	Riunione informativa	R.P.C.T.
	Erogazione attività di formazione specifica anticorruzione	Incontri/seminari di formazione	R.P.C.T./Soggetti esterni

XI – Patti di integrità negli affidamenti.

L’art. 1, comma 17, della L.190/2012. dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
Il Piano Nazionale Anticorruzione stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione della suddetta disposizione di legge, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse.
A tal fine si ritiene opportuna l’approvazione di uno schema standard di patto di integrità da inserire negli affidamenti.
I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il piano rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.
Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell’aggiudicazione del contratto.
Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito occorre inserire la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
Ai sensi del nuovo PNA 2022 è previsto l’inserimento di apposite clausole, relative al divieto di *pantouflage*, nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell’art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012. Sempre con riferimento al PNA 2022, nel patto di integrità è previsto l’inserimento di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; nonché la previsione di sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.

MISURA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Patti di integrità negli affidamenti	Elaborazione modello Patto di integrità per gli affidamenti – anche secondo le nuove indicazioni del PNA 2022 (entro 6 mesi dall’approvazione del P.T.P.C.T.)	Proposta adozione Patto di Integrità per gli affidamenti	R.P.C.T.

	Adozione/approvazione modello Patto di integrità per gli affidamento (entro 30 giorni dalla proposta)	Verbale di adozione	Organo Amministrativo
	Inserimento delle clausole del patto di integrità nelle procedure di affidamento (immediata – al momento dell'elaborazione degli atti di gara)	Inserimento negli atti (bandi, avvisi, lettere di invito, contratti)	RUP
	Monitoraggio sulla attuazione della misura (semestrale)	Report dati affidamenti	RUP

XII - Monitoraggio dei rapporti con soggetti esterni

Ai sensi dell'art, 1, comma 9, lett. d) della L. 190/2012 devono essere definite "*le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione*".

La misura può essere attuata con la richiesta ai beneficiari, in sede di affidamento di contratti e incarichi di consulenza, di una apposita dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela con amministratori/dipendenti dell'Ente.

Pertanto, con cadenza semestrale i RUP o l'Organo Amministrativo trasmettono al R.P.C.T. un report circa il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti con i quali sono stati stipulati contratti al fine della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti o gli amministratori.

MISURA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE

Monitoraggio dei rapporti con soggetti esterni	Acquisizione dichiarazioni sostitutive dai beneficiari, in sede di affidamento di contratti e incarichi di consulenza, relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela con amministratori/dipendenti dell'Ente (immediata)	Dichiarazioni sostitutive	RUP / Organo Amministrativo
	Monitoraggio sull'attuazione della misura (entro il 31 dicembre di ogni anno)	Report da Rup e Organo Amministrativo	RUP / Organo Amministrativo

4.4.2. Le misure specifiche.

Con riferimento a ciascun processo analizzato, sono state individuate e descritte "***Allegato n. 1 – mappatura dei processi - analisi e gestione del rischio***" (parte integrante e sostanziale del presente Piano), cui si rinvia, le misure specifiche di prevenzione della corruzione e le relative modalità di attuazione.

5. Monitoraggio sull'attuazione del Piano.

Ferme restando le attività di monitoraggio relative a ciascuna misura, la responsabilità del monitoraggio complessivo sull'attuazione del P.T.P.C.T. è attribuita al R.P.C.T, che entro il 15 dicembre di ogni anno predispone una relazione sulle attività svolte e sugli esiti rilevati (negli ultimi anni la scadenza è stata prorogata dall'ANAC al 31 gennaio dell'anno successivo).
La relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale della Società, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti.
In particolare, l'attività di monitoraggio viene svolta attraverso un sistema di *report* da parte dei responsabili delle singole misure, nonché attraverso gli esiti relativi alle attività di controllo.
Il presente Piano è soggetto ad aggiornamento annuale, tenendo conto dell'attività di monitoraggio svolta, delle modifiche al sistema organizzativo, delle eventuali osservazioni da parte degli *stakeholders*, delle modifiche statutarie e normative.
In ogni caso, i Responsabili dei diversi Uffici, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente il R.P.C.T. in merito ad ogni anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente Piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al R.P.C.T. le azioni sopra citate ove non rientrino nella propria competenza.
Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;

3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al R.P.C.T. da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

La relazione annuale che il R.P.C.T deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroghe dell'ANAC), secondo quanto previsto dalla L n. 190/2012, è pubblicata sul sito istituzionale.

Per l'attività di monitoraggio è opportuno tenere conto delle indicazioni fornite da ANAC nell'ultimo PNA 2022, nella sezione 5 della Parte Generale, con suggerimenti e atti operativi per una buona attuazione del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure.

SEZIONE II
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Premessa

La trasparenza costituisce un importante principio che deve caratterizzare l'attività dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione. per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.
La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.
In tema di trasparenza, il nuovo art. 2 *bis* del D. Lgs. n. 33/2013, come introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, disciplina l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell'intero decreto, tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione.
In particolare, l'art. 2-*bis* comma 2 lett. b) dispone che la medesima disciplina dettata dal D. Lgs. n. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica , "*in quanto compatibile*", anche a società in controllo pubblico come definite dal D. Lgs. n. 175/2016.
Nella nuova formulazione del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, all'art. 10 viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, prima previsto al comma 1. Il nuovo comma 1 dell'art. 10 del suddetto Decreto prevede che sia inserita una apposita sezione nel P.T.P.C.T., in cui occorre indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.
Con l'inserimento della presente Sezione del Piano si intendono conseguire i seguenti obbiettivi:

- pubblicazione completa e chiara delle informazioni;
- aggiornamento tempestivo dei dati e delle informazioni pubblicate;
- monitoraggio dei dati pubblicati.

La presente Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 97/2916, viene anch'essa pubblicata, unitamente al Piano, sul sito web della Società nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti.
Alla Sezione "*Trasparenza*" è assegnato un valore programmatico di individuazione delle azioni che la Società intende intraprendere in materia di trasparenza, di definizione dei soggetti tenuti a darvi attuazione, dei tempi di attuazione, di descrizione delle attività di monitoraggio e di controllo sugli impegni assunti.
La Sezione del Piano è aggiornata entro il 31.01. di ogni anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con deliberazione dell'Organo Amministrativo (Collegio dei Liquidatori), unitamente all'approvazione del P.T.P.C.T.

2. Soggetti coinvolti e rispettive funzioni

a) il Responsabile della Trasparenza con il compito di:
   - elaborare ed aggiornare del Programma, promuovendo a tal fine il coinvolgimento delle competenti strutture interne della Società;
   - promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

- controllare il procedimento di elaborazione;
- esercitare un'attività di impulso nei confronti del vertice Societario;
- effettuare monitoraggio e vigilanza dell'attuazione del Programma;

b) il Collegio dei Liquidatori/Organo amministrativo che avvia il processo e indirizza le attività volte all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma;
c) i Responsabili di tutti gli uffici della Società con il compito di collaborare con il R.P.C.T. per l'elaborazione degli adempimenti per la trasparenza e per il relativo aggiornamento;
d) una unità di personale, appositamente individuata dal C.d.L., che supporta nell'attività di pubblicazione delle informazioni sul sito internet della Società;
e) i dipendenti della Società che assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

3. Il sito web istituzionale

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza deve essere inserita nella *home page* del sito istituzionale dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione www.atoragusambiente.it un'apposita Sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*".
La tabella degli adempimenti della trasparenza viene organizzata secondo sottosezioni di primo e secondo livello sulla base della struttura prevista dall'allegato al D.lgs. 33/2013, che dettaglia anche i contenuti minimi da assicurare.
Per ciascuna sezione/sottosezione viene specificato l'ufficio che detiene i relativi dati ed informazioni e il responsabile della trasmissione degli stessi per la pubblicazione.
Il Responsabile dell'ufficio assicura il tempestivo e regolare flusso e la completezza delle informazioni da pubblicare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e secondo modalità, procedure o piani di lavoro concordati con il R.P.C.T.
Inoltre, a seguito dell'esame dell'organizzazione del sito web della Società, si ritiene necessaria una revisione ed aggiornamento dello stesso.

4. Processo di attuazione del programma

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza della Società, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, si basa su una forte responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi responsabili, cui compete:

a) l'elaborazione dei dati e delle informazioni da pubblicare;
b) la trasmissione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione.

Ciascun responsabile/ufficio, come individuato nella tabella "*Adempimenti Trasparenza*", di cui all'***Allegato n. 2 – Adempimenti Trasparenza*** (parte integrante e sostanziale del presente Piano), trasmette i dati e le informazioni di propria competenza al dipendente appositamente individuato dal C.d.L. che provvede alla loro pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web.
In particolare, il C.d.L. ed i responsabili degli uffici/struttura commissariale, cui spetta l'elaborazione o la trasmissione dei dati, come individuati nella tabella "Adempimenti Trasparenza" – Allegato 2 -, forniscono i dati e le informazioni da pubblicare in via informatica al dipendente appositamente individuato dal C.d.L., che provvede alla loro pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

I predetti responsabili inviano i dati nel formato previsto dalla norma, oscurando, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione (art.4, comma 4, del d.lgs. n.33/2013).
I responsabili dell'elaborazione e della trasmissione dei dati e dei documenti, devono:

- Verificare l'esattezza e la completezza dei dati;
- Trasmettere i dati nei termini previsti dalla legge e dalla tabella "Adempimenti Trasparenza" all'Ufficio gestione sito web/Urp;

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nella tabella "*Adempimenti Trasparenza*", nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.
A seguito del PNA 2022 approvato dall'ANAC, la sezione "*Adempimenti Trasparenza*" di cui all'Allegato n. 2 è stata integrata con uno specifico elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" indicata come "*Sotto sezione 1° livello – Bandi di gara e contratti*".

5. Qualità delle pubblicazioni

ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito web istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurando che gli stessi siano conformi alle norme e a quanto sopra definito.
La pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione Amministrazione Trasparente avviene nel rispetto dei criteri generali di:

a) completezza: la pubblicazione deve essere esatta ed accurata;
b) aggiornamento e archiviazione: pagine e contenuti della sezione Amministrazione Trasparente sono tenuti costantemente aggiornati, nel rispetto delle norme di riferimento. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definiti in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge. L'archiviazione delle informazioni e dei dati o la loro eliminazione avviene secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D. Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.
c) dati aperti e riutilizzo: documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto all'art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore;
d) trasparenza e privacy: è garantito il rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013, tenuto conto delle linee guida per il trattamento dei dati personali (Trasparenza sui siti web della PA).

6. Monitoraggio degli adempimenti.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione degli adempimenti per la trasparenza è affidata al R.P.C.T. che, con cadenza almeno semestrale, svolge un controllo sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei responsabili, predisponendo apposite segnalazioni in ogni caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.
Tale controllo verrà attuato inoltre attraverso:

- verifiche a campione sull'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- monitoraggio delle segnalazioni eventualmente ricevute con l'accesso civico a dati da pubblicare così come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, cioè nel "*diritto di chiunque di richiedere alla Società di pubblicare documenti, informazioni o dati, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione*". Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è supportato dai Dirigenti/Coordinatori/Responsabili di tutti gli Uffici della Società, che collaborano costantemente in relazione a all'Ufficio di appartenenza.

Oltre all'esame delle richieste di accesso civico pervenute, ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione raccoglie eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi o le inadempienze riscontrate.

Tali segnalazioni o reclami possono essere presentati direttamente al R.P.C.T., attraverso la casella di posta elettronica prevenzionecorruzione.atorg1@gmail.com .

I dati aggregati relativi ai risultati della rilevazione sono pubblicati sul sito web, sezione "*Amministrazione Trasparente*" – sottosezione "altri contenuti" entro gennaio di ogni anno.

7. Accesso civico

È diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 33/2103) nei casi in cui l'Ente ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Altri contenuti - accesso civico*" .

Ricevuta l'istanza la Società:

- Verifica la fondatezza della richiesta;
- Se il dato è pubblicato comunica al richiedente la posizione e il collegamento ipertestuale dove poterlo visualizzare;
- Se il dato risulta mancante, non aggiornato o incompleto viene trasmessa tempestivamente la richiesta al responsabile della pubblicazione, affinché provveda agli adempimenti relativi alla pubblicazione entro 30 giorni dalla richiesta, dandone riscontro;
- Entro 30 giorni comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione del dato.

La richiesta di accesso civico comporta un obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, del d.lgs. 33/2013 secondo il quale "*in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare o al fine dell'attivazione delle altre forme di responsabilità*".

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al R.P.C.T., titolare del potere sostitutivo.

Indubbiamente, la principale novità del D. Lgs. n. 97/2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato nel novellato art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013.

In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di

pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'ANAC, chiamata dallo stesso D. Lgs. n. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016 cui si rimanda per indicazioni operative.
L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del D. Lgs. n. 97/2016.

8. Violazione degli obblighi di trasparenza.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente sono sanzionati così come previsto agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013.

OBIETTIVI PIANIFICAZIONE TRIENNALE

Obiettivi 2024:

1) Implementazione sistema flussi informativi per la pubblicazione;
2) Attività di formazione interna;
3) Miglioramento della sezione "*Amministrazione Trasparente*" con ampliamento dei contenuti delle sottosezioni anche oltre i contenuti minimi da assicurare come previsto dalla normativa;

Obiettivi 2025:

1) Monitoraggio delle attività 2024;
2) Analisi delle richieste/segnalazioni raccolte nell'anno precedente al fine del miglioramento delle pubblicazioni sul sito internet;
3) Attività di formazione interna;
4) Miglioramento della sezione "Amministrazione Trasparente" con ampliamento dei contenuti delle sottosezioni anche oltre i contenuti minimi da assicurare come previsto dalla normativa

Obiettivi 2026:

1) Monitoraggio delle attività 2025;
2) Analisi delle richieste/segnalazioni raccolte nell'anno precedente al fine del miglioramento delle pubblicazioni sul sito internet:
3) Attività di formazione interna;
4) Miglioramento della sezione "*Amministrazione Trasparente*" con ampliamento dei contenuti delle sottosezioni anche oltre i contenuti minimi da assicurare come previsto dalla normativa;

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 – MAPPATURA PROCESSI – ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO (PROSPETTO SINTETICO);

ALLEGATO N. 2 – ADEMPIMENTI TRASPARENZA.